

**ART. 1** Il deposito in Cancelleria del ricorso, anche se incidentale, deve essere corredato: dalla ricevuta del versamento prevista dalla legge 488/99 e succ. mod. sul contributo unificato della marca per diritti di notifica del valore di Euro 8 da applicare sulla nota di iscrizione

1. ove il deposito avvenga direttamente in Cancelleria, da una nota di deposito compilata e sottoscritta dal difensore su modulo predisposto a stampa da questa Corte, e cucita agli atti, (MODULI) sulla quale risultino indicati nell'ordine: il codice relativo all'oggetto del ricorso, i dati riguardanti la notifica del ricorso, l'eventuale decreto di concessione del gratuito patrocinio, la copia autentica della sentenza impugnata, la procura speciale se conferita con atto separato, la copia della istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, il numero dei fascicoli degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, corredati, ciascuno, dal prescritto indice.

2. da un'ulteriore nota, su modello predisposto a stampa da questa Corte, contenente, ai sensi degli artt. 13 e 67 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le generalità complete, il domicilio o la residenza anagrafica della parte, nonché il relativo codice fiscale; (VEDI MODULISTICA)

3. ove il ricorso venga depositato con il mezzo della posta (v. art. 5 delle presenti Avvertenze), da due esemplari della nota di deposito, uno dei quali cucito agli atti, contenenti tutti i dati di cui al n. 1.

Le disposizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano:

- alle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego ed a quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria - le quali ai sensi dell'art. 10 della Legge 11 agosto 1973, n. 533, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritti di qualsiasi specie o natura;
- alle controversie in materia agraria che in sede di merito si sono svolte avanti alle sezioni specializzate del Tribunale o della Corte di Appello
- nei casi specificati nel T.U. Spese Giustizia DL 30/05/02 n. 113.

Inoltre si tenga presente che:

Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, oltre che dal pagamento dei diritti riscossi dalla cancelleria per conto dello Stato, i ricorsi relativi a cause di divorzio ed alle controversie in materia disciplinare ed elettorale.

Per i ricorsi relativi ad opposizione a provvedimento applicativo di sanzione amministrativa, sostitutiva dell'ammenda, per contravvenzione depenalizzata, nulla è dovuto poiché a tutte le notificazioni e comunicazioni si provvede d'ufficio e gli atti dei procedimenti in esame nonché le relative decisioni sono esenti da ogni tassa ed imposta (art. 23, legge 689/1981).

Per i ricorsi in tema di correzione di errore materiale e di revocazione delle sentenze, devono essere effettuati gli stessi versamenti previsti alle lettere a), e b) del presente art. 1.

Agli avvocati non residenti in Roma, che ne abbiano fatta richiesta, ai sensi dell'art. 135 disp. attuaz. c.p.c., all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, saranno inviati, anche a mezzo di lettera raccomandata, l'avviso di udienza di discussione nonché il dispositivo della sentenza della Corte.

**ART. 2** Il deposito in Cancelleria del controricorso deve essere accompagnato dalla nota di deposito secondo le modalità indicate dalla lettera c), nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente. In alternativa al deposito in Cancelleria del controricorso, questo può essere depositato a mezzo della posta, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dall'art. 3 della legge n. 59 del 1979. Ove il ricorso non risulti depositato, dovranno inoltre effettuarsi integralmente i versamenti e le corrisposizioni indicati nell'articolo 1 delle presenti avvertenze, accompagnati da un certificato di non avvenuto deposito del ricorso medesimo.

**ART. 3** La Cancelleria rifiuterà di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti saranno di importo inferiore a quello stabilito.

**ART. 4** Unitamente al ricorso, il ricorrente, oltre alle tre copie prescritte dall'art. 137, 1°

comma, disp. att. c.p.c., è invitato a depositare almeno altre quattro copie in carta libera sia del ricorso stesso che della decisione impugnata, complete di relazione di notificazione, perfettamente leggibili. Con il ricorso deve essere depositata la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio alla Cancelleria della Corte (art. 369 c.p.c.) in duplice esemplare e munita del prescritto visto della competente Cancelleria.

Con il controricorso il resistente, oltre alle tre copie prescritte dall'art. 137, 1° comma, disp. att. c.p.c., è invitato a depositare almeno altre quattro copie dell'atto in carta libera, complete di relazione di notificazione, parimenti leggibili.

Con le scritture difensive di cui all'art. 47 c.p.c. (c.d. memoria di costituzione), oltre alle copie necessarie per lo scambio ed a tre copie in carta libera, le parti sono invitate a depositare altre quattro copie in carta libera.

Qualora le copie prescritte non siano state depositate, il Cancelliere provvederà ai sensi dell'art. 137, 2° e 3° comma, disp. att. c.p.c.

Nel caso in cui la decisione impugnata sia stata emessa dal giudice di rinvio, le parti sono invitate a depositare almeno sette copie della sentenza cassata con rinvio, nonché della sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio.

**ART. 5** Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del c.p.c., mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al Cancelliere della Corte di Cassazione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 134 Disp. Att. c.p.c. e di quanto disposto nelle presenti avvertenze.

**ART. 6** All'atto del deposito del ricorso, l'avvocato avrà cura di segnalare alla Cancelleria se avverso la sentenza impugnata sia stato già proposto altro ricorso. Della segnalazione sarà tenuto conto nella formazione dei ruoli.

**ART. 7** Art. 7. - Il controricorso deve contenere, sotto comminatoria d'inammissibilità (art. 370 secondo comma e 366 primo comma c.p.c.), indicazioni sufficientemente specifiche dei motivi per i quali si assume che il ricorso sia inammissibile o che le censure siano infondate.

La dichiarazione d'inammissibilità del controricorso importa che non si possa, tenere alcun conto delle memorie eventualmente depositate dal controricorrente.

**ART. 8** La parte contro cui è diretto il ricorso non potrà presentare memorie né depositare documenti, ove non abbia fatto notificare il controricorso.

Il deposito tardivo dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso e del controricorso, consentito dal secondo comma dell'articolo 372 c.p.c., deve essere accompagnato da una memoria dimostrativa dell'attinenza dei documenti prodotti all'eccezione di inammissibilità del ricorso o del controricorso.

In sintesi, per il deposito degli atti e dei documenti, debbono osservarsi le seguenti norme aderenti al sistema della legge :

obbligo per il ricorrente di depositare nel termine previsto gli atti e i documenti prodotti nei precedenti gradi del processo (articolo 369 c.p.c.) ;

uguale obbligo per il resistente controricorrente (art. 370);

divieto al resistente non controricorrente di depositare atti e documenti del giudizio di merito, eccezione fatta per la procura speciale al solo scopo di legittimare il proprio diritto a partecipare alla discussione orale (art. 370) ; tuttavia la tardività di questo deposito non costituisce motivo per ottenere il differimento della discussione d'una causa fissata per l'udienza;

divieto per tutti di depositare atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 372 relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso o del controricorso che potranno essere depositati indipendentemente dal termine degli artt. 369, e 370 c.p.c., ma con l'onere di notificarne l'elenco alle altre parti.

**ART. 9** Nella formazione dei ruoli delle udienze di discussione dei ricorsi avranno la precedenza assoluta quelli riguardanti controversie relative a prestazioni alimentari o a misure cautelari.

Parimenti saranno tenute in considerazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, le istanze delle parti, redatte in carta bollata, con cui chiedono, per giustificati motivi, la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso con precedenza.

L'udienza di discussione degli altri ricorsi è stabilita secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.

Tuttavia potrà essere tenuto conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, di quelle istanze, redatte in carta bollata, con cui le parti concordemente chiedono, per

giustificati motivi, che la fissazione dell'udienza sia procrastinata oltre il turno normale del ricorso.

- ART. 10** Il differimento della data dell'udienza o dell'adunanza della Camera di Consiglio non può essere concesso se non per gravi e giustificati motivi. La parte che ne fa richiesta deve presentare istanza su carta da bollo.
- ART. 11** Qualora il rinvio sia accordato, sarà compito dell'avvocato, ove la distribuzione delle memorie ai componenti del Collegio sia già avvenuta, di rinnovare il deposito delle copie degli scritti difensivi, al fine di assicurare la nuova distribuzione per mezzo della cancelleria ai componenti del Collegio della nuova udienza.
- ART. 12** Le memorie debbono essere redatte in carta semplice. Le copie per lo scambio sono scritte in carta libera. Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi (personal computer) è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. La marca da Euro 2,46 deve essere annullata esclusivamente dal cancelliere (art. 31 della tariffa All. A al D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 642).  
La cancelleria non riceverà memorie che non siano redatte nella forma di cui al precedente comma.  
Le parti hanno diritto al ritiro delle memorie, eventualmente depositate, solo dopo la scadenza del termine di cui all'art. 378 c.p.c.
- ART. 13** Spetta esclusivamente alla Cancelleria di provvedere alla distribuzione, fra i componenti del Collegio, delle copie in carta libera delle memorie, che le parti debbono depositare in numero non inferiore a quattro.
- ART. 14** Dopo la pubblicazione delle sentenze o delle ordinanze definitive, gli interessati dovranno provvedere, con sollecitudine, al ritiro dei fascicoli di parte. La Cancelleria custodirà i fascicoli fino alla scadenza del periodo previsto dall'art. 2961 cod. civ., trascorso il quale, ne curerà la eliminazione.
- ART. 15** Dopo la pubblicazione dei provvedimenti di cui al numero precedente, la Cancelleria provvederà immediatamente alla restituzione dei fascicoli di ufficio al giudice a quo.
- ART. 16** Le istanze di ammissione al patrocinio dello Stato nel processo civile, ai sensi dell'art. 126, comma III, DPR 30 maggio 2002 n. 115 (già respinte o dichiarate inammissibili dal Consiglio dell'Ordine), nel caso in cui la Corte di Cassazione è competente per il giudizio, sono presentate, ovvero inviate a mezzo raccomandata, alla Segreteria Affari Generali e Personale - Prima Divisione.

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Legge 10.05.2002 n° 91 e DPR 30.05.2002 n° 115 - modif. DL 115/2005 conv. dalla L. 168/2005

<b>VALORE DEL PROCESSO</b>	<b>EURO</b>
A. Fino a € <b>1.100</b>	€ <b>30,00</b>
B. Superiore a € <b>1.100</b> fino a € <b>5.200</b>	€ <b>70,00</b>
C. Superiore a € <b>5.200</b> fino a € <b>26.000</b>	€ <b>170,00</b>
D. Superiore a € <b>26.000</b> fino a € <b>52.000</b>	€ <b>340,00</b>
E. Superiore a € <b>52.000</b> fino a € <b>260.000</b>	€ <b>500,00</b>
F. Superiore a € <b>260.000</b> fino a € <b>520.000</b>	€ <b>800,00</b>
G. Superiore ad € <b>520.000</b>	€ <b>1.110,00</b>
Valore indeterminabile	€ <b>340,00</b>

Cod. ufficio (Corte Suprema di Cassazione) : 4AE
Cod. tributo : 941T

Dal 4 luglio 2009 oltre il contributo unificato è dovuta anche l'imposta fissa di € **168,00**

- rif. comma 2 bis, aggiunto all' art. 13 T.U. spese di giustizia dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009 art. 67 comma 3 lett. a.